



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica

- > **PROVINCIA DI ORISTANO**
Settore Ambiente e Attività Produttive
Serv. Rifiuti, Tutela dell'atmosfera, Inquinamento
acustico, Valutazioni Ambientali e Difesa del suolo
Uff. VAS
PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it

- > **COMUNE DI GONNOSTRAMATZA**
PEC

Oggetto: Variante al Piano Urbanistica Comunale del Comune di Gonnostamatza per l'ampliamento del Cimitero comunale - Richiesta pareri ai soggetti con competenza ambientale ex art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006. Trasmissione parere.

Con riferimento all'oggetto, si riscontra la nota n. 10681 del 25.08.2020 (prot. RAS n. 32674 del 26.08.2020) e la successiva nota di integrazione e parziale rettifica n. 10724 del 26.08.2020 (prot. RAS n. 32984 del 27.08.2020) con la quale l'Amministrazione Provinciale in indirizzo richiede il parere di competenza sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano Urbanistico Comunale vigente del Comune di Gonnostamatza, per la realizzazione dell'ampliamento dell'area di sedime cimiteriale - classificata attualmente come zona urbanistica E – all'interno dell'area di rispetto cimiteriale, denominata Zona H1, e conseguente ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale.

Premesso che la compiuta analisi, finalizzata alla verifica della compatibilità della variante con le norme sovraordinate in materia urbanistica e paesaggistica, verrà effettuata soltanto nella fase istruttoria della Verifica di coerenza ex art. 31 della LR 7/2002, si rappresenta quanto segue.

Il Comune di Gonnostamatza dispone, al momento, di un Piano Urbanistico Comunale adottato definitivamente con Deliberazione C.C. n. 2 del 27.02.2003 e pubblicato sul BURAS n. 25 del 14.08.2003, cui è seguita l'approvazione di una variante adottata definitivamente con Deliberazione C.C. n. 1 del 28.01.2008 e pubblicata sul BURAS n. 6 del 23.02.2008.

Il territorio comunale di Gonnostamatza ricade al di fuori degli ambiti di paesaggio costieri del Piano Paesaggistico Regionale, pertanto non sussiste l'obbligo di adeguamento a quest'ultimo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica

L'area di sedime del cimitero risulta attualmente classificata nel PUC come zona agricola E. La superficie in ampliamento, di proprietà comunale in seguito a procedimento di esproprio e di estensione pari a circa 1.160 mq, sorgerà in parte in quella che attualmente è definita *Zona H1 - Fascia di rispetto cimiteriale* del PUC, una fascia di rispetto di 50 metri intorno al nucleo originario del cimitero ed alla sua espansione degli anni '90.

Congiuntamente all'ampliamento del cimitero verrà quindi ridefinita la fascia di rispetto cimiteriale - Zona H1 sul fronte nord-est-sud in modo tale da renderla nuovamente di ampiezza pari a 50 metri, dimensione minima prevista dalle normative sovraordinate. Quest'ultima andrà ad espandersi sull'attuale Zona Agricola E che, di fatto, risulta essere già parzialmente vincolata ed inedificabile in quanto sottoposta ai vincoli e prescrizioni delle seguenti zone urbanistiche:

- H2 - *Zona di rispetto stradale* (che delimita la fascia di 20 metri dalla Strada Provinciale 46);
- H3 - *Zona di rispetto ambientale* (che delimita la fascia di 150 metri dal Rio Mannu).

Dal punto di vista urbanistico si rileva la non idonea classificazione in zona agricola E dell'area di sedime del cimitero, la quale, invece, in maniera più appropriata in conformità alla sua destinazione, dovrebbe essere ridefinita come zona G – Servizi Generali ai sensi dell'art. 3 del D.A. 2266/U del 1983.

Considerato, inoltre, che parte dell'intervento risulta ricompreso all'interno della zona H3, si riscontra una non coerenza interna rispetto alle previsioni dell'art. 10 – *Zone H – Salvaguardia e rispetto* delle NTA del PUC laddove, per le zone H3 – *Zona di rispetto ambientale*, è vietata l'edificazione.

Al fine di superare le criticità sopra espresse si invita l'Amministrazione comunale, in sede di adozione della variante, a riclassificare l'area di sedime del cimitero comunale e relativo ampliamento come zona G, adeguando contestualmente anche le norme tecniche di attuazione, e di modificare le prescrizioni dell'art. 10 relativamente alle zona H3 facendo salva l'edificazione degli interventi di carattere pubblico.

Si suggerisce, inoltre, di modificare il comma 3 del medesimo art. 10 delle NTA che, nei riguardi delle possibilità di deroga per la realizzazione di edifici, attrezzature ed impianti pubblici, riporta riferimenti normativi non corretti e superati, riconducendolo alle prescrizioni dettate dall'art. 14 del DPR 380/01.

Con il recepimento delle indicazioni sopra espresse la variante risulterà ascrivibile alle varianti sostanziali di cui all'art. 20, comma 23, della L.R. n. 45/89 e dovrà essere seguito il procedimento ordinario delineato dai commi dall'1 al 20, per quanto compatibili, del medesimo articolo 20.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica

Nei riguardi degli aspetti vincolistici e dei valori paesaggistici e ambientali da tutelare, parte dell'area di sedime del cimitero e relativo ampliamento insistono all'interno della fascia di rispetto dei 150 metri dal fiume Rio Mannu, sottoposta a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e sono classificate come "colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte" nelle componenti ambientali delle NTA del PPR. L'area in esame, infine, non interferisce con elementi di valore dell'assetto storico culturale.

Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare la responsabile del Settore Pianificazione Ing. Silvia Lallai al 070/6067408, email: slallai@regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Pusceddu
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

Resp.settore/Funz. istrutt - Ing. Silvia Lallai

Firmato digitalmente da

**ALESSANDRO
PUSCEDDU**